

N° 4113.

REGIO DECRETO *col quale la Sezione geologica del Consiglio delle miniere è definitivamente costituita in Comitato geologico, residente presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.*

15 dicembre 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro Decreto in data 18 febbraio 1866;
Sulla proposizione del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Sezione geologica del Consiglio delle miniere è definitivamente costituita in Comitato geologico, residente presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 2.

Esso è incaricato della compilazione e pubblicazione della grande carta geologica del Regno d'Italia, e di dirigere i lavori, raccogliere e conservare i materiali e i documenti relativi.

Art. 3.

Il Comitato sarà composto di tre membri del Consiglio delle miniere, uno dei quali con le funzioni di Presidente, e di altri due membri estranei al Consiglio stesso.

Art. 4.

L'opera di ciascuno dei componenti il Comitato geologico sarà onorifica e gratuita, salvo il rimborso delle spese per lavori previamente deliberati e debitamente approvati.

Art. 5.

Saranno messi a disposizione del Comitato alcuni geologi operatori, secondo richiederà il bisogno.

Art. 6.

Finchè non verrà altrimenti provveduto, i compensi a geologi operatori, e le spese per acquisto di opere, di libri, di carte geologiche, di strumenti ed altro, saranno prelevate dalle economie che risulteranno su capitoli del bilancio del Ministero suddetto relativi al servizio delle miniere.

Art. 7.

Il Presidente nella parte amministrativa rappresenta il Comitato, e saranno da esso vidimate anche le note delle spese da quello deliberate.

Art. 8.

Il Comitato geologico è incaricato della formazione di un Regolamento da approvarsi con Decreto Ministeriale, affinchè principalmente sieno determinate le funzioni delle persone poste a disposizione del Comitato stesso, le norme da seguire pei compensi alle medesime, per la compilazione e pubblicazione della gran carta geologica, ed ogni altra operazione che a ciò si riferisce.

Art. 9.

È derogato a qualunque altra disposizione contraria alle presenti.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 15 dicembre 1867.

VITTORIO EMANUELE